Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIETRO SIRENA

Seduta del 24/05/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 31 luglio 2017, preceduto dal reclamo presentato con note del 24 luglio 2015, 13 ottobre 2015 e 14 ottobre 2015, i ricorrenti – cointestatari di due rapporti di conto corrente aperti presso l'intermediario resistente – contestano l'illegittimo recesso dell'intermediario dal contratto in quanto privo di giusta causa e per l'effetto domandano l'accertamento di inefficacia dello stesso ed il risarcimento del danno subito.
Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, deducendo a tal fine che il recesso è stato esercitato conformemente alle pattuizioni che regolavano il rapporto di conto corrente. Al riguardo, l'intermediario resistente, premesso che la comunicazione di recesso è stata inviata con un preavviso ben superiore ai 60 giorni contrattualmente previsti, afferma che le ragioni del recesso derivano dalla richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente avanzata dalla società di cui uno dei ricorrenti è socio in seguito alla richiesta di informazioni formulata dall'intermediario al fine di compiere le verifiche prescritte dal d.l. n. 231 del 2017. Infine, quanto alla domanda risarcitoria si deduce che la stessa, oltre ad essere proposta in maniera generica, risulta sfornita di prova tanto con riguardo all'*an debeatur* che con riferimento al *quantum debeatur*.
Con le repliche alle controdeduzioni, i ricorrenti deducono che solo uno di essi è socio della società cui fa riferimento l'intermediario, dovendosi peraltro considerare che il rapporto in oggetto è estraneo alle attività della società essendo intestato personalmente ai ricorrenti. Con riguardo alla domanda risarcitoria viene invece affermato che l'improvvisa chiusura è atta a provocare una disorganizzazione dei rapporti che si traduce

in un danno risarcibile da liquidare in via equitativa in ragione della impossibilità di determinare l'ammontare dello stesso.
Con controrepliche, l'intermediario deduce che il ricorrente non socio era comunque delegato della società, a tal fine depositando la visura della società.

DIRITTO

La domanda dei ricorrenti, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del recesso dal rapporto di conto corrente esercitato dall'intermediario e il conseguente risarcimento del danno, non può trovare accoglimento.
Al riguardo occorre ricordare che, salvo diversa previsione contrattuale, l'art. 1855 c.c. in tema di conto corrente prevede espressamente il diritto di ciascuna parte di recedere dal relativo rapporto qualora lo stesso sia a tempo indeterminato, dando preavviso del recesso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente era regolato dalle disposizioni contenute dal c.d. fascicolo informativo, ove l'art. 12 prevedeva che il rapporto era a tempo indeterminato e che l'intermediario poteva chiudere il conto senza preavviso in presenza di un giustificato motivo oppure con il preavviso di 60 giorni dandone comunicazione in forma scritta.
Ciò posto, secondo la disciplina pattizia, l'intermediario poteva senz'altro recedere, anche senza giustificato motivo, dal contratto di conto corrente rispettando il termine di preavviso di 60 giorni che, nel caso di specie, risulta ampiamente rispettato, atteso che l'estinzione del rapporto è avvenuta in data 5 ottobre 2015 e la preventiva comunicazione di recesso risulta datata 2 luglio 2015.
Neppure sembra possibile ritenere che la disciplina pattizia in parola e il successivo esercizio del diritto di recesso siano censurabili in quanto contrari ai principi di buona fede e correttezza (sul punto vd. Cass. n. 20106/2009), atteso che la previsione contrattuale prevede una disciplina senz'altro migliorativa rispetto a quella legale, accordando alla parte del rapporto un termine di preavviso ben maggiore rispetto a quello previsto nell'art. 1855 c.c.
In tale contesto è del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dai ricorrenti, che uno dei cointestatari dal rapporto di conto corrente fosse estraneo alla società cui fa riferimento l'intermediario, posto che, in ogni caso, il recesso è stato legittimamente esercitato, senza che a tal fine sia necessaria una giusta causa.
Anche la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, atteso che nel caso di specie non sembrano sussistere elementi idonei ad individuare l'affidamento dei ricorrenti circa la prosecuzione del rapporto, il che consentirebbe – anche a fronde della efficacia e della legittimità del recesso esercitato dall'intermediario – di tutelare in sede risarcitoria l'affidamento del correntista alla prosecuzione del rapporto bancario a fronte della interruzione inaspettata e improvvisa dello stesso da parte dell'intermediario (su punto vd. Abf. Coll. Roma n. 4155 del 2015).
Sul punto depongono in senso contrario alla sussistenza di un affidamento meritevole di tutela le circostanze, dedotte a giustificazione del recesso dall'intermediario, secondo cui sono state avanzate richieste di informazioni in relazione alla movimentazione bancaria della società collegata ai ricorrenti, il mancato riscontro a tale richiesta ed il susseguente recesso da parte della società dal rapporto contrattuale intrattenuto con l'intermediario.
Siffatte circostanze sembrano deporre in favore di una dissoluzione del rapporto di fiducia tra le parti coinvolte nel rapporto stesso, tanto da lasciar presagire una possibile interruzione del rapporto a cui si connette una carenza dell'affidamento alla prosecuzione del rapporto di conto corrente tutelabile in via risarcitoria.

In ogni caso, pur volendo prescindere da tale ultimo rilievo che invero si presenta come risolutivo, la domanda risarcitoria non può in ogni caso essere accolta in quanto secondo la giurisprudenza consolidata di questo Arbitro ed in continuità con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza e la consistenza del danno di cui si chiede il risarcimento, mentre nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati a chiedere il risarcimento del danno in via equitativa senza tuttavia fornire la prova del pregiudizio in concreto subito, con ciò omettendo di adempiere all'onere in questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA